IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE » Trib. Bologna Sez. I, 11-05-2009

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati

dr. Antonio Costanzo Presidente relatore

dr.ssa Maria Cristina Borgo Giudice

dr.ssa Cinzia Gamberini Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 2988/06 Reg. Vol. G. promosso ex art. 747 c.p.c. dal signor M. M., nato il (...) 1952 a (...), residente a (...) (rappresentato e difeso dall'avv. Annapaola Tonelli) nella sua qualità di amministratore di sostegno del signor N. M., nato il (...) 1956 a (...), ivi residente (...) (ora difeso dall'avv. Barbara Binazzi), con intervento del Pubblico Ministero

Il collegio, visto il ricorso che precede;

esaminata la documentazione allegata;

visti i pareri favorevoli del Giudice Tutelare e del Pubblico Ministero;

vista la memoria integrativa con documenti prodotta il 19 dicembre 2006;

richiamati i propri precedenti provvedimenti e le richieste di chiarimenti e integrazioni;

viste le note integrative depositate il 18 maggio 2008;

richiamato il decreto 1923 settembre 2008 del Giudice Tutelare nel procedimento sub 17/06 relativo all'amministrazione di sostegno n. 559/05 (ora in www.questionididirittodifamiglia.it);

IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE » Trib. Bologna Sez. I, 11-05-2009

P.Q.M.

Visti gli artt. 747 e 741 c.p.c., in accoglimento del ricorso presentato il 21 luglio 2006 ex art. 747 c.p.c. come successivamente integrato e modificato anche a seguito della posizione assunta dal beneficiario signor M.N., a definizione del proc. n. 2988/06 Reg. Vol. G),

autorizza il ricorrente M. M. nella sua qualità di amministratore di sostegno del signor N. M., nato il (...) 1956 a (...), a trasferire i beni del signor N. M. indicati nella nota integrativa e provenienti dall'eredità paterna (successione di Rinaldo M. apertasi il 23 marzo 2006) in piena ed esclusiva proprietà del Trustee Galvani Fiduciaria s.r.l. con sede in Bologna (come da decreto del Giudice Tutelare avente ad oggetto l'autorizzazione a istituire un Trust secondo i termini illustrati nell'atto istitutivo di Trust allegato come doc. 20 alla nota integrativa depositata in corso di procedimento);

dispone che il decreto abbia efficacia immediata.

Si comunichi a mezzo fax al ricorrente M. M. (avv. A. Tonelli), al beneficiario N. M. (avv. Barbara Binazzi) e al Pubblico Ministero.

Bologna, 8 maggio 2009

IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE » Trib. Bologna Sez. I, 11-05-2009

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. L'amministrazione di sostegno.-

Il procedimento trae origine dal " ricorso ex art. 747 c.p.c. per l'autorizzazione alla istituzione di un Trust ai sensi della legge n. 364 del 16 ottobre 1989 avente ad oggetto beni ereditari di proprietà di beneficiario di amministrazione di sostegno ".

Il ricorso è stato presentato, in pendenza di un secondo giudizio di interdizione, dal signor M. M. nella sua qualità di amministratore di sostegno del signor N. M., nato il (...) 1956 a (...), ivi residente in via (...).

Il signor N. M. non è coniugato, non ha ascendenti né discendenti.

Il ricorrente M. M. era stato nominato amministratore di sostegno del signor N. M. a tempo indeterminato con decreto del Giudice Tutelare in data 8 novembre 2005 nel procedimento n. 2775/05 Vol. G. riunito al procedimento n. 559/05 Vol. G. (doc. 1 allegato al ricorso). Nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno si dava atto che il (primo) giudizio di interdizione n. 8470/04 R.G. promosso dal P.M. nei confronti del signor N. M. (e nel corso del quale il signor M. M. era stato nominato tutore provvisorio) si era concluso con sentenza di rigetto dell'istanza di interdizione (v. Trib. Bologna, 22 luglio 2005, n. 1942) e ordinanza di trasmissione degli atti ex art. 418, 3° comma, c.c. al Giudice tutelare.

L'amministrazione di sostegno era stata aperta in considerazione delle condizioni di salute del signor N. M. (" affetto dagli esiti di una encefalopatia anossica connatale con tetraparesi spastica "), inidoneo a gestire i propri interessi patrimoniali (v. il decreto istitutivo dell'amministrazione di sostegno, doc. 1, e, per ulteriori riferimenti, l'articolato parere espresso dal Giudice Tutelare in ordine al ricorso in esame).

Col decreto 8 novembre 2005 il Giudice Tutelare, oltre a prevedere un limite alla possibilità per il signor N. M. di prelevare somme di denaro dal conto corrente e di effettuare pagamenti mediante carta di credito, aveva stabilito, fra l'altro, che "l'amministratore di sostegno è chiamato a svolgere, in nome e per conto del beneficiario, tutti gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio del beneficiario" e che "l'amministratore di sostegno è chiamato a compiere anche ogni atto di straordinaria amministrazione del patrimonio del beneficiario sempre in nome e per conto del beneficiario, ma solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e previo deposito di adeguata documentazione".

Sul punto sono poi intervenuti altri decreti del Giudice Tutelare.

Dopo l'apertura dell'amministrazione di sostegno il Pubblico Ministero aveva promosso un secondo giudizio per l'interdizione del signor N. M.: quell'istanza è stata respinta con sentenza Trib. Bologna 21 novembre 2006, n. 2636, non impugnata.

2. La posizione del beneficiario.-

Al tempo dell'apertura dell'amministrazione di sostegno il signor N. M. era ospite della Casa di riposo "Villa Ranuzzi" di Bologna.

Come si legge nel parere del Giudice Tutelare, il signor N. M. aveva sempre convissuto coi genitori, signori Rinaldo M. e Appia G.: dopo la morte della madre (avvenuta il 7 aprile 1999: eredi ex lege della signora G. sono stati il coniuge e l'unico figlio), era rimasto ad abitare col padre e quando quest'ultimo ha perso la propria autonomia lo aveva seguito trasferendosi con lui nella Casa di riposo "Villa Ranuzzi".

Nel periodo trascorso col padre a "Villa Ranuzzi" il signor N. M. aveva conosciuto un'assistente di base dipendente della casa di riposo, la signora Ludmilla D., nata in Serbia il (...) 1962, divorziata, con cui ha allacciato una relazione affettiva.

Il padre del signor N. M. è deceduto a Bologna il 23 marzo 2006 (v. il certificato di morte prodotto come doc. 4).

Una volta tornato ad abitare nella casa di via (...) (ora di sua esclusiva proprietà) il signor N. M. ha intrapreso una convivenza more uxorio con la signora Ludmilla D. (v. per i particolari il ricorso

dell'amministratore di sostegno, i documenti ad esso allegati, il parere del Giudice Tutelare).

La convivenza è tuttora perdurante.

Sul punto si richiamano le considerazioni svolte dalla già citata sentenza Trib. Bologna, 21 novembre 2006, n. 2636.

3. Il patrimonio del beneficiario.-

Il signor N. M. è proprietario di beni mobili (tra cui polizze assicurative, titoli, somme in conto corrente) e immobili a lui pervenuti per effetto di successione mortis causa (la successione materna si era aperta il 7 aprile 1999, la successione paterna il 23 marzo 2006), è titolare di un reddito di lavoro part time (circa euro 700,00 mensili) e di una pensione di invalidità (circa euro 600,00 mensili).

4. La competenza del collegio ad esaminare unicamente il ricorso ex art. 747 c.p.c. e la sospensione del procedimento. -

Col ricorso presentato il 21 luglio 2006 ex art. 747 c.p.c. (proc. n. 2988/06 Reg. Vol. G.) l'amministratore di sostegno M. M. ha chiesto al Tribunale civile di essere autorizzato ad istituire un Trust in favore del beneficiario avente ad oggetto i beni mobili e immobili pervenuti al signor N. M. a seguito della morte del padre (parte di questi beni erano già nella contitolarità di padre e figlio): l'eredità paterna era stata accettata con beneficio di inventario dall'amministratore di sostegno (cfr. i documenti 4-6 allegati al ricorso). Sia il Pubblico Ministero che il Giudice Tutelare hanno espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso ex art. 747 c.p.c.

Con altro contestuale ricorso presentato ex art. 411 c.c. (proc. n. 559/05 sub 7/06) l'amministratore di sostegno M. M. ha chiesto al Giudice Tutelare l'autorizzazione ad istituire un Trust in favore del beneficiario avente ad oggetto i beni mobili e immobili pervenuti (pro quota) al signor N. M. a seguito della morte della madre: nel ricorso si afferma che l'eredità materna è stata accettata senza beneficio di inventario.

I due ricorsi erano rivolti ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di un unico Trust avente ad oggetto (quote di) beni di diversa provenienza.

Il Giudice Tutelare aveva trasmesso al Tribunale civile in composizione collegiale anche gli atti relativi al ricorso ex art. 411 c.c., atti che sono stati così uniti a quelli relativi al ricorso ex art. 747 c.p.c.

I due procedimenti sono stati però separati: va qui richiamato il decreto 4 giugno - 23 luglio 2007 con cui il collegio, ritenuta la propria competenza ad esaminare il ricorso relativo ai beni compresi nella eredità paterna, ha disposto la restituzione degli atti al Giudice Tutelare.

5. I successivi sviluppi.-

Nel corso del procedimento il Tribunale in composizione collegiale aveva chiesto integrazioni e chiarimenti.

Il procedimento di autorizzazione ex art. 747 c.p.c. è stato sospeso con un altro decreto collegiale, sempre in data 4-23 luglio 2007 (cron. 5093/07), nel quale erano svolte le seguenti considerazioni:

" (...) Con separato decreto è stata disposta la restituzione al Giudice Tutelare degli atti concernente il ricorso presentato ex art. 411 c.c. (proc. n. 559/05 sub 7/06) con cui l'amministratore di sostegno ha chiesto al Giudice tutelare l'autorizzazione ad istituire un Trust in favore del beneficiario avente ad oggetto i beni mobili e immobili pervenuti (pro quota) al signor N. M. a seguito della morte della madre (l'eredità materna è stata accettata senza beneficio di inventario).

Quanto al ricorso presentato ex art. 747 c.p.c. (proc. n. 2988/06 Reg. Vol. G.), col quale l'amministratore di sostegno ha chiesto al Tribunale civile di essere autorizzato ad istituire un Trust in favore del beneficiario avente ad oggetto i beni mobili e immobili pervenuti al signor N. M. a seguito della morte del padre (parte di questi beni erano già nella contitolarità di padre e figlio; l'eredità paterna è stata accettata con beneficio di inventario dall'amministratore di sostegno, cfr. i documenti 4-6 allegati al ricorso), visti il parere favorevole del Pubblico Ministero e del Giudice tutelare, il collegio, considerati

l'ampiezza e gli effetti dell'atto per cui è chiesta autorizzazione, ritiene di dover allo stato sospendere l'esame, in attesa che del ricorso dell'amministratore di sostegno sia informato il beneficiario, il quale potrà così essere sentito dal Giudice tutelare ed esprimere la propria opinione se del caso avvalendosi di un difensore.

Il ricorrente potrà inoltre fornire ulteriori informazioni sui costi anche fiscali dell'operazione proposta, riesaminare - sentito il beneficiario - le ragioni che lo hanno indotto a chiedere l'istituzione di un Trust pur in presenza di un decreto istitutivo di amministrazione di sostegno che ha attribuito all'amministratore poteri molto ampi in materia di amministrazione del patrimonio del beneficiario (si tratta, in altri termini, di approfondire l'esame circa la necessità o comunque l'utilità di istituire un Trust sull'intero patrimonio nei termini e con gli effetti illustrati in ricorso quando è già in essere una misura di protezione - l'amministrazione di sostegno, appunto - applicata anche per garantire la conservazione e l'adeguata gestione del patrimonio del beneficiario), verificare la possibilità di impiego di strumenti alternativi al Trust così come proposto, valutare l'eventualità di istituire un Trust unilaterale autodichiarato o di limitare a parte del patrimonio l'oggetto del Trust proposto.

Si comunichi al ricorrente (per l'integrazione del ricorso, una volta sentito il beneficiario), al Pubblico Ministero, al Giudice tutelare (per un nuovo parere, una volta sentito anche il beneficiario) ".

I fatti successivi vedono la partecipazione del beneficiario all'iniziativa assunta dall'amministratore di sostegno.

Dopo la sospensione del presente procedimento, davanti al Giudice Tutelare si sono svolte diverse udienze, presente anche il difensore del signor N. M.

Il beneficiario si è avvalso anche dell'ausilio di un consulente di parte, il dott. Alberto Govoni, dottore commercialista e, fra l'altro, revisore dei conti dell'ANFFAS e della Fondazione "Dopo di noi" costituita col Comune di Bologna.

La discussione relativa alla istituzione di un Trust si è svolta dunque nel contraddittorio.

Ne è scaturita una proposta condivisa, presentata dall'amministratore di sostegno M. M. (difeso dall'avv. Annapaola Tonelli) e dal beneficiario N. M. (difeso dall'avv. Barbara Binazzi) sia al Giudice Tutelare che al Tribunale in composizione collegiale (v. la nota depositata il 16 maggio 2008).

La proposta è stata accolta del Giudice Tutelare con decreto 19-23 settembre 2008 ex art. 411 c.c. (" Autorizza M. M., quale amministratore di sostegno di N. M.: 1) all'istituzione del Trust per N. M. di cui all'atto istitutivo allegato al ricorso, con iniziale dotazione di Euro 1.000,00 e con obbligo per il Trustee di consegnare annualmente all'amministratore di sostegno rendiconto della gestione relativo all'anno solare precedente; 2) al successivo trasferimento al Trust dei beni elencati in ricorso, previa le debite autorizzazioni ex art. 747 c.p.c.; 3) a nominare la s.r.l. Galvani Fiduciaria quale Trustee ed il dr. Alberto Govoni quale Guardiano del Trust, coi compensi indicati in ricorso. Si comunichi all'amministratore di sostegno ed al beneficiario. Provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 741 c.p.c. "), decreto che va inteso come nuovo parere favorevole all'accoglimento del ricorso ex art. 747 c.p.c.

Si tratta ora di provvedere in ordine ai beni pervenuti al signor N. M. a seguito della morte del padre e compresi nella eredità accettata con beneficio di inventario (si richiamano i verbale 6 e 21 giugno 2006, prodotti come doc. 6 in allegato al ricorso).

6. L'integrazione del ricorso originario.-

Con l'originario ricorso ex art. 747 c.p.c., l'amministratore di sostegno aveva chiesto l'autorizzazione ad istituire un Trust in favore del beneficiario avente ad oggetto i beni mobili e immobili pervenuti al beneficiario per successione mortis causa del padre (cfr., prodotto come doc. 12, il testo dell'atto istitutivo di Trust). Avendo presentato il parallelo ricorso ex art. 411 c.c. al Giudice Tutelare (poi trasmesso al collegio ma infine restituito al G.T.), l'amministratore di sostegno mirava ad un unico atto di Trust, comprensivo dei beni provenienti dall'eredità paterna e di quelli già pervenuti dall'eredità materna, retto dalla legge di Jersey, Isole del Canale (art. 11 dell'atto istitutivo originario, doc. 12, nel quale si precisa che " la validità l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dalla legge italiana ": v. i documenti 13-15 nonché gli aggiornamenti contenuti nella memoria integrativa, doc. 25-26), ma soggetto alla giurisdizione nazionale italiana e alla competenza del foro di Bologna (art. 10 dell'atto istitutivo originario, doc. 12) ed avente

come unico beneficiario il signor N. M. (art. 6 dell'atto istitutivo originario, doc. 12).

Il confronto davanti al Giudice Tutelare tra l'amministratore di sostegno M. M., difeso dall'avv. Tonelli, e il beneficiario N. M., difeso dall'avv. Binazzi (con l'ausilio del dott. Alberto Govoni), ha portato significative novità.

Da un lato, il beneficiario N. M. ha aderito all'iniziativa dell'amministratore di sostegno M. M.

Dall'altro, l'originaria bozza di atto istitutivo è stata modificata delimitando l'ambito di patrimonio oggetto di trasferimento e tenendo conto, fra l'altro, delle richieste e delle esigenze del signor N. M. (in particolare, per ciò che riguarda la casa di abitazione desiderata; la libera disponibilità dei valori preziosi indicati nell'inventario così come della retribuzione e della pensione, rimaste fuori dal Trust; la possibilità di disporre di somme liquide, anche senza il ricorso al G.T.; i rapporti tra beneficiario, Trustee e Guardiano, che ora non è più coincidente con la persona dell'amministratore di sostegno), dei costi dell'operazione, del trattamento fiscale (quanto a quest'ultimo profilo, il trasferimento in Trust dei beni immobili è differito ad un momento più favorevole).

Dunque, deve ora farsi riferimento al testo di atto istitutivo di Trust prodotto come doc. 20 e già valutato positivamente dal Giudice Tutelare con decreto ex art. 411 c.c.:

il signor N. M. è unico beneficiario del Trust (art. 6 dell'atto istitutivo, doc. 20);

la finalità perseguita è quella " prevenire la dispersione del patrimonio del Soggetto da Assistere, unica sua fonte di reddito ed unica sua garanzia, e al contempo garantire che esso rimanga estraneo a qualsiasi vicenda dovesse coinvolgere il Soggetto da Assistere, assicurandone la consistenza e l'integrità e la corretta amministrazione " (lett. d) della premessa);

il Trustee " impiega il Fondo in Trust per assicurare al Beneficiario la più efficace garanzia, protezione e tutela economica, negli anni a venire, cosicché i beni vincolati nel Fondo in Trust non vadano dispersi e rimangano estranei a qualsiasi vicenda dovesse coinvolgere il Beneficiario e li conserva, gestisce e se possibile incrementa ad esclusivo vantaggio del Beneficiario " (art. 15.A dell'atto);

sulla tutela delle legittime ragioni creditorie vantate dal terzi sul Fondo in Trust, v. anche l'art. 17.C dell'atto;

all'azione del Trustee, cui vengono trasferiti in proprietà beni, sono posti i vincoli derivanti dalle disposizioni e dalla finalità dell'atto istitutivo di Trust (artt. 11-13 dell'atto, v. inoltre gli artt. 14-21 circa la gestione del Trustee);

quanto all'effetto c.d. segregativo del Trust, l'art. 3 dell'atto istitutivo precisa alla lett. C. che " i Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora il Trustee sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria " (v. anche l'art. 2 e l'art. 11 della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, ratificata dallo Stato italiano con legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore del 1 gennaio 1992);

il Trustee è sottoposto al controllo e ai poteri (anche di revoca) del Giudice Tutelare (art. 8) e delle altre autorità giudiziarie;

poteri di vigilanza e segnalazione (e di autorizzazione, art. 27.C.2) sono affidati al Guardiano (ora non più identificato, come nella originaria proposta, nell'amministratore di sostegno, ma), scelto in base a criteri di professionalità con l'approvazione del beneficiario: il Guardiano si dovrà confrontare con l'Amministratore di Sostegno, a sua volta tenuto a considerare (cfr. l'art. 410, 1° co., c.c.) anche i "desideri" del Beneficiario, tant'è vero che quest'ultimo potrà comunque direttamente segnalarli al Trustee (art. 18.B);

il Trust avrà termine finale collegato all'eventuale cessazione (da accertare, anche sul piano medico-legale, con apposita procedura, v. l'art. 7) delle ragioni che hanno motivato l'istituzione del Trust e comunque alle ore 0,00 della morte del beneficiario, il che consente al beneficiario di disporre efficacemente dei suoi beni con testamento (v. l'art. 7 dell'atto istitutivo).

Si rimanda comunque alla lettura integrale dell'atto istitutivo.

9. La protezione del beneficiario.-

L'istituzione del Trust è già stata autorizzata dal Giudice Tutelare.

Il Tribunale di Bologna, in varie occasioni, si è pronunciato nel senso dall'ammissibilità del Trust interno e non ravvisa oggi ragioni per discostarsi da tale orientamento (v. ad es. l'approfondita analisi condotta da Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, in Foro it., 2004, I, 1295: " In Italia il Trust interno che non abbia intenti abusivi o fraudolenti è valido, non contrasta con norme imperative o principî di ordine pubblico ed ha l'effetto di segregare i beni del Trust rispetto al restante patrimonio del Trustee in deroga all'art. 2740 c.c. ").

Nello stesso senso si sono pronunciati altri uffici di merito: alcuni di quei provvedimenti sono menzionati nel ricorso ex art. 747 c.p.c. (v. anche Trib. Trieste, 23 settembre 2005, in Foro it., 2006, I, 1935).

Al richiamo alla Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 (e all'art. 1322 c.c.) si aggiunge ora quello all'art. 2645 ter c.c.

Va qui evidenziato il collegamento tra istituzione del Trust a vantaggio del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e vicende relative all'applicazione delle misure di protezione (per un precedente, v. il decreto 14 marzo 2006 del Giudice tutelare di Genova, in www.personaedanno.it; si richiama ancora il decreto 19-23 settembre 2008 del Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna, in www.questionididirittodifamiglia.it; v. inoltre il decreto 26 novembre - 11 dicembre 2008 del Giudice Tutelare del Tribunale di Modena-sezione distaccata di Sassuolo che ha autorizzato l'istituzione di un Trust interno nell'interesse di una minore d'età, in www.questionididirittodifamigli.it; cfr. altresì Cass., sez. I, 13 giugno 2008, n. 16022 relativa ad una controversia tra genitori Trustees).

Le ragioni che hanno indotto l'amministratore di sostegno a formulare la richiesta e il Giudice Tutelare ad esprimere un ampio e motivato parere favorevole, prima, e ad autorizzare l'istituzione del Trust, poi, sono diffusamente illustrate nel ricorso (e nei documenti allegati), nell'originario parere del Giudice Tutelare, nel decreto 19-23 settembre 2008, atti tutti da intendersi qui integralmente richiamati. Esse si riflettono sul giudizio circa la meritevolezza dell'interesse perseguito con l'atto oggetto di autorizzazione e traggono origine dalle particolari vicende successive alla nomina dell'amministratore di sostegno (la relazione affettiva e poi la vera e propria convivenza more uxorio instaurata dal signor N. M. con la signora Ludmilla D.; la manifestazione, da parte del signor N. M., di una sempre più aperta ostilità nei confronti dell'amministratore di sostegno (un amico di famiglia, inizialmente assai ben accetto) e di un'insofferenza per le limitazioni conseguenti al regime stabilito dal decreto applicativo della misura di protezione; la condotta del signor N. M. il quale, isolatosi progressivamente dagli amici di un tempo e dai colleghi di lavoro, ha dichiarato più volte - anche nel corso del secondo giudizio di interdizione, promosso nel 2006 dal Pubblico Ministero - di voler fare tutto da solo insieme a Ludmilla D., l'unica persona di cui si fida, e di volersi sposare con questa donna per formare una vera famiglia come avevano fatto i suoi genitori).

Al fondo, vi è il conflitto fra tutela del patrimonio del beneficiario e rispetto della prerogative e della dignità della persona.

Convincenti sono le osservazioni svolte dal Giudice Tutelare nel decreto 19-23 settembre 2008.

L'istituzione del Trust consente dunque nel caso di specie di garantire la conservazione (e la destinazione) del patrimonio (o meglio, di buona parte del patrimonio) senza dover ridurre ulteriormente la capacità di agire del beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Queste considerazioni tanto più valgono se si pone in raffronto l'esigenza di protezione della persona con l'eventuale applicazione dell'interdizione: del resto il Tribunale, nel respingere la seconda istanza di interdizione, si era pronunciato sul punto ("Dalle deposizioni dell'amministratore di sostegno e delle altre persone sentite dal G.I. emerge una presenza molto più attiva di quella che la signora Ludmilla D. ha voluto descrivere parlando di sé. Non si può escludere, ed è anzi verosimile, che la signora Ludmilla D. abbia coltivato il proprio rapporto col signor N. M., oltre che per spirito di servizio ed affetto, anche in vista di una gratificazione non solo morale e nutra aspettative di carattere economico. Nel contesto sopra delineato, peraltro, una pronuncia di interdizione allo stato attuale risulterebbe troppo sbilanciata a favore della tutela del patrimonio del signor N. M. e penalizzante per la persona del signor N. M., del quale

occorre considerare i bisogni e le aspirazioni. È vero che le interferenze della signora Ludmilla D. hanno creato, e forse creeranno ancora, difficoltà nei rapporti tra il signor N. M., da un lato, e l'amministratore di sostegno (ma anche gli amici e i colleghi e gli operatori dei servizi sociali), dall'altro. Peraltro, il signor N. M. vive oggi nella relazione affettiva con la signora Ludmilla D. un'esperienza per lui appagante e rassicurante. Inoltre, l'evolversi della situazione è costantemente monitorata dal Giudice Tutelare, al quale sono già stati trasmessi gli atti e i verbali formati in questo giudizio. Infine, l'elasticità dello strumento dell'amministrazione di sostegno (sul punto v. da ultimo Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) e la varietà di soluzioni ipotizzabili a tutela del patrimonio del beneficiario possono fornire una risposta alle ragionevoli preoccupazioni illustrate dal signor M. M. e dagli amici del convenuto senza determinare a carico della sfera personale signor N. M. privazioni o frustrazioni per lui difficilmente sopportabili ": Trib. Bologna, 21 novembre 2006, n. 2636).

10. I presupposti per l'autorizzazione.-

Le informazioni integrative sulla più che apprezzabile consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare del signor N. M. (circa euro 1.258.000) giustificano e rendono opportuno - per le ragioni già valutate del Giudice tutelare - l'istituzione del Trust.

Il Trust persegue nel caso concreto finalità meritevoli di tutela, attinenti non solo alla sfera patrimoniale ma anche a quella personale del beneficiario.

Non si ravvisano disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Le ragioni dei terzi creditori (peraltro non risulta l'esistenza di passività ereditarie) risultano adeguatamente tutelate dalle disposizioni dell'atto istitutivo.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento.

Poiché il Trust è stato istituito, l'autorizzazione ha ad oggetto il trasferimento in piena ed esclusiva proprietà del Trustee (individuato nella Galvani Fiduciaria s.r.l. di Bologna, anche alla luce della opinione manifestata dal beneficiario, oltre del curriculum e delle informazioni circa l'esistenza di una polizza assicurativa) dei beni provenienti dall'eredità paterna ed indicati nella nota integrative.

Sussistono i presupposti per l'immediata esecutività.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.